Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 10 ottobre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

rino: Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1968. — **Società esercizio molini, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1968. — **« Eridania », Zuccherifici nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % 1949-1969 ex Saccarifera Lombarda sorteggiate il 25 settembre 1968. — **Cartiere di Verona, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1968. — **Gruppo Mondadori - Cartiera di Ascoli, società per azioni, in Ascoli Piceno - frazione Marino del Tronto:** Obbligazioni 6 e 6,50 % 1965-1979 sorteggiate il 19 settembre 1968. — **Manifattura Festi Rasini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1968. — **Fabbrica lombarda accumulatori elettrici Titano, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1968. — **S.A.T.E.A. - Società Azionaria Tessuti e Affini, in Alessandria:** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 26 settembre 1968. — **M.A.T. Gomma - Manifattura Articoli Tecnici Gomma, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1967 e non presentate per il rimborso. — **F.E.S.A. - Ferramenta Emiliana, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Carbogas - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1968. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1968. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI-Sider 5,50 % 1953-1972 1ª e 2ª serie sorteggiate il 24 settembre 1968. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1968. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 7 % 1959 sorteggiate il 26 settembre 1968. — **Luigi Fontana & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1968. — **STAR - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968 (n. 33734/10955). — **STAR - Stabilimento alimentare, società per azioni, in Agrate Brianza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968 (n. 33735/10956). — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 6 %, emissione 1958, sorteggiate il 30 settembre 1968. — **SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976 già TETI sorteggiate il 2 ottobre 1968. — **SNIA-Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1949-1969 sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1968. — **« Cometa » Società per azioni Fabbrica inchiostri e colori da stampa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1968. — **« Moretta », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni (ex S.A.P.C.A.R.) sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società Ricca Imbottigliamento Bevande Gassate - S.R.I.B.E.G., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1968. — **Società Azionaria Vermouths Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1968. — **Società per azioni Giuseppe Contratto, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1968. — **Società per azioni Sobrero-Est, in Gassino Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni V. Gallino, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni Giustina & C., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni Cartiera Pirinoli, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Società per azioni Bosco & C., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **ESSO Standard Italiana già Standard Italo-Americana Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1968. — **Birra Peroni, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1968. — **Fratelli Schwarzenbach & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1968. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1037.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ad acquistare un immobile.

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova viene autorizzata ad acquistare dai signori Delfino avv. Carlo-Enrico, Maria Rosa, Piera-Caterina e dalla signora Francesca Podestà ved. Delfino per i suoi diritti di usufrutto, i terreni costituenti un unico lotto, di complessivi mq. 29.000 circa, situati in comune di Carasco (Genova), località « Costa Secca », al prezzo di lire 24.800.000, come da deliberazione n. 1280 del 3 agosto 1965, per trasferirvi la sede del centro avicolo provinciale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1038.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Natività di Maria V., di S. Maria Assunta e di S. Giuliano M., nel comune di Carrega Ligure.

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tortona in data 22 gennaio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie della Natività di Maria V., in frazione Cartasegna, di S. Maria Assunta, in frazione Vegni e di S. Giuliano M., nel comune di Carrega Ligure (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 215. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1039.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia, detta Cura, di S. Giacomo apostolo, con quella detta Prevostura, di S. Maria del Pino, nel comune di Coazze.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 1° febbraio 1968, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia, detta Cura, di S. Giacomo apostolo, in frazione Indiritto del comune di Coazze (Torino), con quella, detta Prevostura, di S. Maria del Pino, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 214. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1040**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova nella chiesa di S. Angelo della pace, in Lanciano.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lanciano in data 29 giugno 1965, integrato con dichiarazione senza data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio da Padova nella chiesa di S. Angelo della pace, in Lanciano (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1968, n. **1041**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della fede, nel comune di Milano.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 22 luglio 1967, integrato con dichiarazione del 10 agosto 1967, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della fede, in quartiere degli Olmi del comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 9. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1042**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni, nel comune di Alcamo.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 1° dicembre 1967, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni, in contrada Modichella del comune di Alcamo (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 204. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1968, n. **1043**.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad acquistare un immobile.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma viene autorizzata ad acquistare dai signori Damasso Maddalena, Damasso Jole e Marsili Mikaela ved. Damasso; Damasso Gabriella e Damasso Luciano, per il prezzo di L. 140.000.000, il complesso immobiliare sito in Roma, via Appia Nuova numeri 218, 216, 214 da destinare a nuova sede del laboratorio chimico merceologico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 1968.

Ricostituzione del Comitato interministeriale per la protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1965, col quale venne ricostituito, per il triennio 1965-1967, sotto la presidenza del Ministro per l'interno, il « Comitato interministeriale per la protezione civile » col compito di coordinare e dare forma unitaria agli interventi che le singole amministrazioni dello Stato sono istituzionalmente chiamate ad effettuare in materia di protezione civile;

Ritenuta la opportunità di rinnovare il detto Comitato, attesa la sempre maggiore attualità ed urgenza dei problemi e degli obiettivi sopra indicati;

Viste le designazioni pervenute dai singoli Ministeri ed enti interessati al riguardo;

Decreta:

E' rinnovato, per il triennio 1968-1970, il Comitato interministeriale per la protezione civile, del quale sono chiamati a far parte, in qualità di membri effettivi e supplenti, i funzionari appresso indicati, designati dalle rispettive amministrazioni:

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

rappresentante effettivo: prefetto dott. Gaetano Marfisa, capo di gabinetto;

rappresentante supplente: vice prefetto dott. Nicola D'Amato, vice capo di gabinetto.

Per il Ministero degli affari esteri:

rappresentante effettivo: consigliere d'ambasciata dott. Giovanni Migliuolo;

rappresentante supplente: dott. Bernardo Uguccioni.

Per il Ministero di grazia e giustizia:

rappresentante effettivo: dott. Salvatore Zhara Buda, magistrato d'appello;

rappresentante supplente: dott. Romeo Salvatori, magistrato d'appello.

Per il Ministero del tesoro:

rappresentante effettivo: ispettore generale capo dottor Gino Baita;

rappresentante supplente: ispettore generale dottor Vincenzo Bianzino.

Per il Ministero della difesa:

rappresentante effettivo: col. f. Pasquale Peru;

rappresentante supplente: tenente colonnello A.A.r.s. Umberto Masi.

Per il Ministero della pubblica istruzione:

rappresentante effettivo: ispettore generale dott. Vito Agresti;

rappresentante supplente: ispettore generale Carlo Frattarolo.

Per il Ministero dei lavori pubblici:

rappresentante effettivo: direttore generale dott. Paolo Laudicina;

rappresentante supplente: ispettore generale dott. ingegnere Luigi Giangrossi.

Per il Ministero dell'agricoltura e foreste:

rappresentante effettivo: direttore generale dottor Luigi Lintas;

rappresentante supplente: ispettore generale dottor Mario Cardillo.

Per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:

1) Direzione generale delle ferrovie dello Stato:

rappresentante effettivo: ispettore capo superiore dott. ing. Giuseppe Filippi;

rappresentante supplente: ispettore capo superiore dott. ing. Mario Di Falco;

2) Direzione generale motorizzazione civile e trasporti in concessione:

rappresentante effettivo: ispettore generale dott. Augusto Sirignano;

rappresentante supplente: ispettore di 1ª classe dottor Cesare Cleriey;

3) Direzione generale dell'aviazione civile:

rappresentante effettivo: gen. di B. A. Gustavo Garretto;

rappresentante supplente: colonnello pilota Mario Maccioni.

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni:

rappresentante effettivo: direttore centrale dott. ingegnere Augusto Bigi;

rappresentante supplente: direttore centrale dottor ing. Luigi Bernardi.

Per il Ministero dell'industria, commercio e artigianato:

1) Direzione generale delle miniere - servizio geologico:

rappresentante effettivo: direttore prof. Attilio Moretti;

rappresentante supplente: geologo superiore ingegnere Amedeo Balboni;

2) Servizio coordinamento commesse e Aff. P.A.:

rappresentante effettivo: ispettore capo dott. Tommaso Vertechi;

rappresentante supplente: ispettore capo dott. Arturo Sgarra.

Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

rappresentante effettivo: ispettore generale dott. Paolo Bulgarelli;

rappresentante supplente: direttore di divisione dottor Ugo Tavernini.

Per il Ministero della marina mercantile:

rappresentante effettivo: direttore generale dott. Vito Dante Flore;

rappresentante supplente: direttore di divisione dottor Letterio Dati.

Per il Ministero della sanità:

rappresentante effettivo: direttore generale professore Francesco Scanga;

rappresentante supplente: medico provinciale superiore prof. Ennio Prozzo.

Per il Consiglio supremo di difesa:

rappresentante effettivo: on. prof. Edoardo Martino;
rappresentante supplente: col. A.A.Pil. Franco Benato.

Per il Consiglio nazionale delle ricerche:

rappresentante effettivo: prof. Gino Parolini;
rappresentante supplente: prof. Francesco Carassa.

Per il Comitato nazionale per l'energia nucleare:

rappresentante effettivo: direttore di divisione professore Carlo Polvani;

rappresentante supplente: direttore di divisione ingegnere Enzo Iansiti.

Per la Croce rossa italiana:

rappresentante effettivo: direttore generale on. Carlo Ricca;

rappresentante supplente: avv. Alberto Morichetti.

Per l'Aeronautica militare italiana - Servizio Metereologico:

rappresentante effettivo: magg. gen. GArf Giorgio Fea;

rappresentante supplente: col. GArf Alessandro Landi.

Per il Ministero dell'interno:

prefetto dott. Angelo Vicari, direttore generale della pubblica sicurezza;

prefetto dott. Giuseppe Migliore, direttore generale della protezione civile e dei servizi anticendi;

prefetto dott. Paolo Bellisario, direttore generale dell'assistenza pubblica;

dott. ing. Edoardo Colangelo, ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Vincenzo Aurigemma, direttore della divisione protezione civile.

E' data facoltà al Ministro per l'interno di chiamare a partecipare ai lavori del comitato rappresentanti di altre amministrazioni o anche singole persone particolarmente qualificate, quando la natura dell'argomento in trattazione dovesse consigliarne l'opportunità.

Il comitato potrà articolarsi in sezioni ed istituire, per lo studio delle materie, gruppi di lavoro a composizione variabile avvalendosi anche di elementi non facenti parte del comitato stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1968

LEONE

(9336)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di La Spezia, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Per la provincia di La Spezia si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

territorio dei comuni di Ameglia, Castelnuovo di Magra, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana compreso:

a sud-ovest della strada statale Aurelia per il tratto che va dal torrente Parmignola a Sarzana fino al litorale di Marinella, compresa la frazione Fiumaretta di Ameglia, ed allo stradone Marinella-Sarzana;

a nord-est della strada statale della Cisa da Sarzana a S. Stefano M. ed altre dette località sia a destra che a sinistra della statale della Cisa fino al confine della provincia;

comune di Bolano, la zona a nord-est della costruenda autostrada da Sestri Levante-Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9165)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Modena, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negi articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Modena;

Decreta:

Per la provincia di Modena si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9168)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bologna, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negi articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bologna;

Decreta:

Per la provincia di Bologna si dilimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, S. Agata Bolognese, Zola Predosa;

comune di Borgo Tossignano, per le località Borgo, Codrignano;

comune di Casal Fiumanese, per la località omonima e per le località Croara, Ronco;

comune di Camugnano, per la località Vigo;

comune di Castel d'Aiano, per la località Labante;

comune di Castello di Serravalle, per le località S. Apollinare, Ponzano, Maiola, Castelletto, Zappolino;

comune di Castel San Pietro Terme, per le località Magione, Gallo, S. Nicolò, Osteria Grande e i terreni a nord della Via Emilia;

comune di Fontanelice, per la località omonima e per le località Gaggio, Fornione, S. Margherita;

comune di Gaggio Montano, per la località omonima e per le località S. Maria Villiana, Marano;

comune di Marzabotto, per le località Luminasio, Panico, Venola, Canovella;

comune di Monterenzio, per la località omonima e per le località Mercatale, Ca' di Bazzone;

comune di Monte San Pietro, per le località Mongiorgio, Badia, Monte S. Giovanni, S. Lorenzo in Collina, Calderino;

comune di Monzuno, per la località Vado;

comune di Sasso Marconi, per la località omonima e per le località Rasilio, Mongardino, S. Lorenzo;

comune di Savigno, per la località omonima e per le località Vedegheto, S. Prospero, Samoggia;

comune di Vergato, per le località Riola, Monte Cavallaro, Castelnuovo, Prunarolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9169)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negi articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Mirabello, Vigarano Mainarda;

comune di Argenta, per le località S. Maria Codifiume, S. Nicolò, Ospital Monacale, Traghetto, Benvignante, Consandolo, Campotto, S. Biagio, Filo, Bando, Boccaleone;

comune di Bondeno, per le località Sette Polesini, Ponte Rodoni, Ospitale, Scortichino, Zerbinate, Ponti Spagna, Burana, Stellata;

comune di Poggiorenatico, per le località Gallo, Coronella, Madonna Boschi, Torre dell'Uccellino, Passo Segni, Chiesa Nuova;

comune di Ferrara, per le località Porotto, Casaglia, Ravalle, Pontelagoscuro, S. Martino, S. Bartolomeo, Montalbano, Marrara, Bova di Marrara, Monestirolo, Torre Fossa, S. Egidio, Gaibana, Gaibanella, Quartesana;

comune di Portomaggiore, per le località Portoverrara, Ripapersico, Quartiere, Molinellina, Maiero;

comune di S. Agostino, per la località S. Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9170)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Siena, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena;

Decreta:

Per la provincia di Siena si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Abbadia San Salvatore, per le località Conie, Moro, Zeccaria;

comune di Asciano, per le località Monteoliveto, Altesi, Chiantina, Taverne;

comune di Buonconvento, per le località Val d'Ombrone, Poggio Frati, Val di Stenti;

comune di Castellina in Chianti, per le località Costagnoli, Lilliano, San Donato;

comune di Radda in Chianti, per le località Radda e Vignale;

comune di Castelnuovo Berardenga, per le località Rosennaro, Arceno, S. Gusmé;

comune di Castiglione d'Orcia, per le località Rocco, Ripa, Gallina, Compiglia, Vivo, Il Lupo;

comune di Chiusdino, per la località Palazzetto;

comune di Gaiole in Chianti, per le località Strada, Nusenna, Linori, S. Vincenti Fietri, Monti;

comune di Montalcino, per le località Casa Nova, Quercecchio, Belaria, Bogarelli;

comune di Montepulciano, per le località Acquaviva, Montepulciano Scalo, Abbadia, Le Grazie, Salarco, S. Biagio;

comune di Murlo, per le località Poggio Brucoli, Poggio Cavoli, S. Stefano, Le Tagliate;

comune di Pienza, per le località Spedaletto, Monticchiello, Palazzo Nossaini, Reggi;

comune di Poggibonsi, per le località Strozzavolpe, Cevvo, Mangerini, Luco;

comune di S. Gimignano, per le località S. Pietro, Pancole, La Piazzetta, Boschetti, Colle Nuccioli;

comune di San Quirico d'Orcia, per la località Vignoni;

comune di Torrita di Siena, per le località Petriolo, Guardavalle, Valcelle, Cimitero, Poggio Magliano, Ciliano, Montefollonico, Solvanelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9172)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.
Delimitazione delle zone, in provincia di Viterbo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Viterbo;

Decreta:

Per la provincia di Viterbo si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Monterosi, per l'intero territorio comunale;

comune di Arlena di Castro per le località Spinicci, Inetti, Banditella;

comune di Barbarano Romano per le località Valle Cappellana e Cerqueto;

comune di Blera per le località Monte, Acquasona, Casone;

comune di Bolsena per le località Cavone, Barano, Madonna dell'Augello, Piantata, Ortale, Pinzale, Podere Nuovo;

comune di Canino per le località Torrecrognola, Paglieto, Riminino, Pianaccio, Quarto del Fontanaccio, Rimininello, Monte di Canino, S. Valeriano, I Roggi, S. Lucia, Ponton dei Castrati, Sette Camini, Madonna del Tufo, Tufarelle, Morgantina, Boschetto, Madonna delle Mosse, Madonna del Cerro;

comune di Sutri, per le località Valle Mazzano, Valle Capranica, Fosso Bassano Romano, Pisciarello, Valle Petrana, Valdiana;

comune di Castel Sant'Elia per le località Casale Montemeso, Casale S. Lorenzo, Casale Basili;

comune di Cellere per le località Tufelle di sotto, La Piantata, La Gabelletta, Le Larghe, Poggio Crispignano;

comune di Civitacastellana per le località Terrano, Casale Paolelli, Monte Cioccolo, Celle, Pizzo Cardello, S. Susanna, Pratarone, Quercia Fagotta, Gargarast, Caliano, Valle del Fiume Troia;

comune di Gradoli per le località S. Egidio, Piane, Vasalone, S. Antonio, Querceto, Perazzeta, Pallotta, Prataccione, Macchia del Prete;

comune di Latera per le località Miniera e Madonna della Cava;

comune di Nepi per la località Tenuta Franca, S. Benedetto, Fontana Cupola, Rio Vicano;

comune di Onano per le località Madonna del Carmine, Zampere, Le Prata, S. Martino, Burano, Crocetta, Podere del Sanna, Sesta;

comune di S. Lorenzo Nuovo per le località Cavamerli, Cimitero, Bomba, Bombetta, Poggio Castagnolo, Spina, Spinetta;

comune di Tessennano per le località Poggio del Terzo, Muraccio, Pontone Lungo, Casale, Carceri;

comune di Tuscania per le località Mandrie, Montebello, Poggio Martino;

comune di Viterbo per le località Cipollara, Cipolloretta, Menegozzi, Muracci, Campetti, Meneghina, Castiglione, Monterazzano, Casetta, Moiane, Bagnaccio, Rinaldone, Pantane, Mammagialla, Pantanacce, Madonna della Spiga, Capretta, Macchia Grande, Romanella, Pian del Cerro;

comune di Vitorchiano per le località Mazzatosta, Poggio del Gallo, Sodarella, Valle del Vezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9173)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ravenna, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ravenna;

Decreta:

Per la provincia di Ravenna si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Alfonsine, per le località Passo Anerina, Filo, Bastia, Argine sinistro Reno, Lavezzola, Voltana, Villa Pianta;

comune di Bagnara di Romagna, per le località Passo Regina, S. Mauro, Truppatello, Poggiolino, Peschiera;

comune di Castel Bolognese, per le località Pace, Casanola;

comune di Conselice, per la località omonima e per le località S. Patrizio, Fossatone, Frascate, Lavezzola, Massari, Chiesa Nuova, Buonacquisto, Saracca, Mensa, Merlo, Gagliazzona, Sagrate, Spazzate, Cimitero, Corecchio;

comune di Cotignola, per le località Barbiano, Budrio, Molinello, Madonna della Salute, Arginello;

comune di Faenza, per le località S. Pier Laguna, Granarolo, Gassanigo, Merlaschio, Cesato, Prada, Albereto, Corleto, Formellino, S. Giovannino, Basiago, S. Barnaba, S. Biagio;

comune di Lugo, per le località Zagonara, S. Maria in Fabriago, Tomba, S. Bernardino, Giovecca, S. Giorgio, Rivoli, S. Bartolomeo, S. Sebastiano, Villa S. Martino, Bizzuno, Zagonara, Canal Vecchio, Chiesa Catene, Scolo Fosso Vecchio, S. Dorotea, Belricetto, Passogatto, Mondaniga, Verni, Fossatone, Mensa, Campanile, Bastia;

comune di Massa Lombarda, per le località Campazzo, Argine S. Paolo, Cascinetta, Serraglio, Bagnarolo, Oppio, Trebeghino, Celletta, Argine Mordano, Fornazzo;

comune di Ravenna, per le località Filetto, Roncalceci, Ghibullo, Longana, S. Pietro in Trento, Coccolia, Gambellara, S. Pietro in Vincoli, S. Stefano, Campiano, S. Pietro in Campiano, Massa Forese, S. Pancrazio, S. Marco, Villanova, Godo, S. Michele, Piangipane;

comune di Russi, per le località Prada, Fossolo, Cortina, Godo, S. Pancrazio, Chiesuola, Pezzolo;

comune di Sant'Agata sul Santerno, per la località Giardino;

comune di Solarolo, per le località Casanola, Madonna della Salute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9171)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Potenza, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro:

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di potenza;

Decreta:

Per la provincia di Potenza si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Atella per le località S. Martino, S. Andrea, Quota Centotredici, Cupero;

comune di Lavello per le località Palombaia, S. Paolo, Monte Quercia, Maggesaria, La Spagnoletta, Gaudiano Vecchio, Le Coppe, Falcone e Gaudiano;

comune di Melfi per le località Li Piani, Incoronata, Monte Lapis, Terzo Casello, Ferrara;

comune di Rio Nero in Vulture per le località Retta, Piano delle Nocelle, Sgarrone, S. Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9180)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Roma, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma;

Decreta:

Per la provincia di Roma si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Albano Laziale, per le località Pian Savelli, Sodano, Cancelliera, Santa Cristina, Colonnelle, Valle Pozzo, I Colli, La Pavona, Casette;

comune di Ariccia, per le località Crocifisso, Stincato, Osteria, Lungarina, Pescina, Le Fossette, Colle Pardo, Traspontina, Cancelliera, Quarti di Cancelliera, Le Case, Rufelli, Quartacci, Santoni, I Pozzi;

comune di Genzano di Roma, per le località Colle Cavaliere, Stragonello, Colle di Crocette, Quarto della Torre, Torre di Presciano, Presciano;

comune di Lanuvio, per le località Valle Verta, S. Gennaro, Monte Cagnolo, Pelaggi, Vigne Nuove, Muti, Lanni, Pedica;

comune di Velletri, per le località Pietra Liscia, Colle Fiorentino, Arcione, Colle Pezzi, Comune, Colle Fipino, Casale, Ceppeta, Cigliolo, Cappuccini, Morice, Madonna delle Rose, Colle S. Giovanni, Bastione di Sopra, La Cerreta, Colle di Mezzo, Colle Mazzone, Colle Gaggiolo, Cento Cappelle, Colle Fontana, Colle Ottorino, Colle Frattaie, Casale, Papazzano, Tronca Via, Pepezzano, Via Lata, Ponte del Peschio, Colle Giorgi, Colle Petrone, Colle Caldara, Madonna degli Angeli, Colle Ongi, Acqua Lucia, Colle dei Marmi, Rioli di Mezzo, Colle Ottone Basso, Rioli, Ponte di Mele, Favignano, Casale della Parata, La Parata, Cornice, Colle Ottone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9175)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rieti;

Decreta:

Per la provincia di Rieti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Collevecchio, Stimigliano, Tarano Sabina;

comune di Borgorose, per le località Voc. Monterosa, Fornace, Casalicchi;

comune di Fara Sabina, per le località Voc. S. Maria dei Santi, Coltodino, S. Agostino, Peracalli, Bantitella, Corese Terra, Canneto, Colle S. Lorenzo, Monte Cavallo, Monte Grottone, Colle Romito, S. Cesario, Demandato, Fonte Gallina, Mirteto, La Fornace, Curio Vecchio, Colle Morello;

comune di Fiamignano, per le località Mercato e Villette;

comune di Forano, per le località F. dei Gradini, Campaniletto, Gelsetta, S. Lucia, Pozzolane, Olmone, C. S. Iorio, S. Iorio, Temitella;

comune di Magliano Sabina, per le località Voc. V. Festa, S. Sebastiano, I Monti, C. Cantoniera, Monte Comune, Colle Rosetta, Colle Tondo;

comune di Montebuono, per la località Voc. Spezzano;

comune di Montopoli di Sabina, per le località Contrada Carbone, Colonnetta la Memoria, Colle S. Maria, Stazi, S. Giovannone, Rimessa, Pantanelli, I Granari, Granica, Colle Serrano, S. Pietro;

comune di Pescorocchiano, per le località Castelluccio, Roccaberardi, Nesce, Leofreni, S. Lucia e zona limitrofa al centro abitato;

comune di Petrella Salto, per le località Castel Mareri, Pagliara, Vocaboli Piagge, Colle Rosso, Casali Pietrangeli;

comune di Poggio Mirteto, per le località Voc. Valle Casale, Cole Verrucola, Castellaccio, Capo d'Acqua, S. Lucia, Colle Pacchini, Riotorto, Colle Morrone, S. Luigi, S. Francesco, La Misericordia, Colle Rose, Ballone Volpignano, Collesirico, S. Antonio, Formello, C. S. Angelo, C. Torretta, C. Fornace, Spineta, S. Nicola, Costa Macellara, Rimisciano, Palombara, Taragnano;

comune di Torri in Sabina, per le località Voc. Cellestelle, C. Colapigni, C. Magrini, C. Mariucci, C. Polidori, C. Sartori, F. Campione, V. Bruni, C. Colantoni, Rocchette, Riparossa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9174)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Rovigo, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro:

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Per la provincia di Rovigo si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Adria, per le località Mazzorno sinistro, Bottrighe, Cà Bianca, Colafonda;

comune di Arquà Polesine, per le località Arquà Centro, Dossello, Gagliarda, Cornè, Capobosco;

comune di Badia Polesine, per le località Villafora, Villa d'Adige, Badia Centro;

comune di Bagnolo di Po, per le località Runzi, Pellizzare, Corà;

comune di Bosaro, per le località Bosco del Monaco, Gorghetto, Chiaviche, Ronchesalli;

comune di Canda, per la località Quattro Strade;

comune di Castelnuovo Bariano, per la località San Pietro Polesine;

comune di Ceneselli, per la località Granarone;

comune di Donada, per la località Cavana;

comune di Ficarolo, per le località Vegri, Trento, Terraglio;

comune di Fiesso Umbertiano, per le località Ospitaletto, Carpana, B. Campagnola Rossa, B. Carpana, B.S. Maria, C. Baltra, Conca, C. Morino, Pascoletto, C. Larcadiemma; C. Braiotto, C. Buso del Gatto, B. Dolfina, B. Rizza, La Motte, Palazzone;

comune di Gaiba, per le località Bonello, Tommasello, Gorgo;

comune di Giacciano con Baruchella, per le località Spizzene, Gardese, Zona sud;

comune di Lendinara, per le località Sabbioni Bassi, Sabbioni Alti, Frasca, Cà Mignole, Fossello, Saguedo;

comune di Lusia, per le località Cavazzana, Cà Morosini, Garzare, Sabbioni;

comune di Occhiobello, per le località Cortilla, C. Bombonati, Ponte di Cortilla, B. Il Molino, Le Tite, B. Casazza, Il Mirolo, B. Monesi, Giovecca; B. la Motte, B. S. Anna, Campagnola, Gurzone, Livelli e zona nord;

comune di Pontecchio Polesine, per le località Ponte del Piombo, Lira, S. Pietro Martire;

comune di Porto Tolle, per la località Polesine Camerini;

comune di Rosolina, per la località S. Gaetano;

comune di Rovigo, per le località Borsea, Concadirame;

comune di Salara, per le località Caselle, Veratica;

comune di Stienta, per le località Argine del Sabato, Cavo Bentivoglio, Scolo S. Anna, Bertazzi, C. Zampine, C. La Preta, B. Zanoni, C. Curati, C. Colognesi, B. Catania, Brigo, C. Prati Nuovi, B. Vallazza, B. Varotte, Argine Valle, Tomaselle, Pilastri, Sabbioni, Zampine, S. Genesio, Chiavicone, Gigliole;

comune di Taglio di Po, per le località Cà Zen, Cà Visentin;

comune di Trecenta, per le località Scanabecco, Marzanata, Sariano, Dossi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9181)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Latina, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina;

Decreta:

Per la provincia di Latina si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Aprilia per le località Via Carano, S. Maria, Carano, Crocetta di Carano, Scorciatoia, Campoleone;

comune di Cisterna per le località Isolabella, Via della Tenuta, Ponterotto, Sterpara, Via Carano, S. Maria, Crocetta di Carano, Carrorotto, Colle Marcaccio, Casale Mortella, 17 Rubbie, Cerciabella, Pozzo Cafone, Campoverde, Schito, Via Villa, Carano;

comune di Cori per le località Giulianello, Quarticciolo, Giardino, Segatore, Pescara, Pigna, Vigne Corte, Crugnaletto, Ara, Madonnella, Croce del Tufo, Liberti, Macchiarella, Tende, Cannole, Formale, Valle S. Maria, Ospizio, Finocchio;

comune di Sermoneta per le località Tufette e Monticchio;

comune di Sezze per la località Suso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9176)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Pescara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro:

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara;

Decreta:

Per la provincia di Pescara si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiatet da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comuni di Cappelle sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo, Civitaquana, Collecorvino, Elice, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Pianella, Spoltore;

comune di Alanno, per le località Cigno, Sperduto, Fara, Alanno Scalo;

comune di Bolognano, per le località Piano d'Orta, Fara, Micone, Piano d'Arolla;

comune di Castiglione a Casauria, per le località S. Clemente, Vallata del Pescara;

comune di Farindola, per le località Case Bruciate, Trosciano Inferiore;

comune di Loreto Aprutino, per le località Scannella Inferiore, Scannella Superiore, Cocciapazza, Saletto, Campòsacro, Passo Cordone, Cordano, Pallante, Maccarone, Remartello;

comune di Manoppello, per le località Ripacorbaria, S. Maria Arabona, Manoppello Stazione;

comune di Montebello di Bertona, per le località Campo Mirabello, Campo S. Maria, Campo delle Piane;

comune di Penne, per le località S. Maria Mirabello, S. Pellegrino;

comune di Pescara, per le località S. Silvestro Spiaggia, Vallelunga, S. Donato, S. Silvestro Colli;

comune di Picciano, per la località Piccianello;

comune di Rosciano, per la località Vallata del Pescara;

comune di Tocco da Casauria, per le località Ceppeto, Marano, Pareti, Piane, Vallata del Pescara;

comune di Torre de' Passeri, per le località S. Clemente, Castagna, Fossato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9178)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Taranto, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro:

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Taranto;

Decreta:

Per la provincia di Taranto si delimitano, ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Crispiano, per le località Triglio, Cacciagualani, Lama di Rose, Caruccio, Vallenza, Mongelli, Caramia, Verzarulo, Carmine, Achille, Pezza Franca, S. Simone, Scorace, Merichicchio, S. Sacramento;

comune di Manduria, per le località Cicella, Meschinella, Ciavarini, Archignano, Capriola, Torre, Tarantini, Fusco, Scrasciosa, Cinieri, Inforcata, Bottaro, Campo Freddo, Povarella, S. Angelo, Ciracì, S. Stasi, S. Anastasio;

comune di Martina Franca, per le località Chiaffele, Uva piena, Santalachecchia, Grassitello, Carpari, Nigri, Guarini, Barratta, Mangiatello, Bradamonte, Risana, Lamia nuova, Orimini, Cappella, Trasconi, Mercante, Porcile, Lanza, Pilozzo, Pezza del Vento, S. Domenico, Pappuccio, Vannella Grande, Lentini, Campo di Cozze, Casello S. Domenico, Ventura Rizzo, Tagliente, Franzullo, S. Domenico Lo Scagno, Bufalaria del Duca, Monte del Duca, Cupina;

comune di Sava, per le località Torre, Torre Papoe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9179)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del Gran Sasso ricadente in provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio del Gran Sasso d'Italia ricadente nella provincia di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua varia conformazione di valli e picchi rocciosi, un insieme di quadri naturali visibili da innumerevoli punti di vista pubblici interdipendenti tra loro, e che spaziano dai vari culmini e dalla strada che corre dall'altipiano verso Campo Imperatore su tutto il comprensorio aquilano del Gran Sasso, formando una reciproca rete di relazioni visive tali da determinare eccezionali e particolari complessi panoramici di incomparabile valore paesistico;

Decreta:

La zona del comprensorio del Gran Sasso sita nel territorio del comune di L'Aquila ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dalla S.S. della funivia del Gran Sasso (N. 17-*bis*) tra Tempera e Paganica si incontra un punto al km. 10 circa, contraddistinto con la quota 662. Detto punto va collegato con il punto a quota 663 nel centro abitato di Paganica, indi si unisce detto punto con la località « Serbatoio » a nord del paese e si prosegue tracciando una linea parallelamente alla S.S. N. 17-*bis*, linea che includa una fascia larga ml. 200 misurati dal ciglio stradale destro della statale che da Paganica conduce a Camarda e Assergi; si percorrono quindi le località Stefanelli, Acqua Santa, Vicenne, Coste della Chiasa.

Giunti con la parallela alla S.S. N. 17-*bis*, all'altezza del km. 17, si collega detto punto con la quota 900 in località Pretara e lasciando la statale si prosegue sull'asse del sentiero che passa per fonte Preturo a quota 955, località La Ribbia, ecc., fino a ricongiungersi con la S.S. N. 17-*bis* che conduce a Campo Imperatore a quota 1226. Indi lungo l'asse della strada statale 17-*bis*, fino all'intersezione dello stesso asse con il confine comunale di L'Aquila in località V. Maccione indi percorrendo detto confine, passando i culmini della cima di Faieto, della costa Ceraso, fino alla cima « Il Vado » a quota 3337 fino a dove il confine comunale si interseca con quello provinciale. Proseguendo lungo quest'ultimo, passando i culmini del monte Brancastella, del Vado di Corno, del monte Aquila, del monte Portella, del pizzo Cefalone, del pizzo d'Intermesoli, del monte Corvo, del pizzo Tre Monti fino a rincontrare nei pressi del fiume Vomano, in località « L'ortolino », il confine comunale; ripercorrendo il quale lungo il lago di Campotosto, sfiorando il cimale della Befania, il monte S. Franco, a quota 2132 si giunge all'incrocio, in località « Ara dello Spano », a quota 1675 con la strada panoramica che dal valico delle Capannelle porta alla S.S. della funivia del Gran Sasso; indi seguendo la congiungente di detto punto d'intersezione a quota 1675 con il culmine del « Cimale delle Spiazze » a quota 1596; di qui secondo la congiungente di detto punto, alla quota 1650, corrispondente al culmine del monte Stabiata; indi dalla congiungente detto punto con la quota 1553, corrispondente al culmine del monte D'Aragno; indi si congiunge detto culmine, a quota 1553, con la quota 932 in località Costa del Molino e si misurano a partire da questo punto in direzione Camarda-Paganica 200 ml. parallelamente alla S.S. N. 17-*bis* fino a ricollegarsi con il punto di partenza di detta descrizione a quota 662 al km. 10 circa della statale medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 settembre 1968

p. *Il Ministro*: BELLISARIO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Seduta del 20 ottobre 1967 - Verbale n. 11

Oggi venti ottobre 1967, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e del Molise, Castello Cinquecentesco, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Esame dell'opportunità di iscrivere il comprensorio del Gran Sasso all'albo delle bellezze naturali, come bellezza di insieme, ai sensi dell'art. 1 paragrafo 4 della legge 26 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Il soprintendente propone che la zona vincolata sia così individuata:

A partire dall'abitato di Paganica è inclusa una larga fascia di ml. 200 misurata parallelamente da ciglio stradale sia destro che sinistro della strada statale 17-*bis* che da quì conduce a Camarda e Assergi; quindi dall'altezza dell'abitato di Assergi al bivio indicato con la quota 867 proseguendo a destra lungo l'asse della stradina che passa la località fonte Pretara fino a incontrare la strada statale della funivia del Gran Sasso (n. 17-*bis*) a quota 1187; indi lungo l'asse della strada statale 17-*bis*, fino all'intersezione dello stesso asse con il confine comunale (segnato in giallo); indi percorrendo detto confine, passando i culmini della cima di Faete, della costa Cerano, fino alla cima « Il Vado » a quota 3337 fino a dove il confine comunale s'interseca con quello provinciale (segnato in blu). Proseguendo lungo quest'ultimo, passando i culmini del monte Brancastello, del vado di Corno, del monte Aquila, del monte Portello, del pizzo Cefalone, del pizzo d'Intermesoli, del monte Corvo, del pizzo Tre Monti fino a riscontrare nei pressi del fiume Vomano, in località « L'Ortolino », il confine comunale; ripercorrrendo il quale lungo il lago di Campotosto, sfiorando il crinale della Befania, il monte S. Franco, si giunge all'incrocio, in località « Ara dello Spasso », con la strada panoramica che dal valico della Capannelle porta alla strada statale della funivia Gran Sasso, indi, seguendo la congiungente di detto punto d'intersezione con il culmine del « Cimale delle Spiazze » a quota 1596; di quì secondo la congiungente di detto punto, alla quota 1650, corrisponde al culmine del monte Stabiata; indi dalla congiungente detto punto con la quota 1553, corrispondente al culmine del monte D'Aragno; indi dalla congiungente detta quota con la strada statale della funivia del Gran Sasso (n. 17-*bis*) all'altezza del km. 17.

Messa ai voti la proposta, tutti i partecipanti, pur con varie motivazioni e riserve non sostanziali, si dichiarano favorevoli all'apposizione del vincolo sulla zona del Gran Sasso recadente entro il comune di L'Aquila.

La proposta viene pertanto approvata all'unanimità e la carta riportante i limiti del vincolo, come sopra descritto ed approvato, debitamente vistata, depositata agli atti della commissione.

(*Omissis*).

Il presidente alle ore 12,15 dichiara sciolta la seduta.

(9214)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Nomina del presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, concernente la costituzione dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma;

Visto lo statuto dell'istituto, approvato col decreto ministeriale 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;

Visto il decreto 10 agosto 1966 con il quale l'on. dottor Luciano Dal Falco è stato confermato presidente dello Istituto per il credito sportivo per il quadriennio 1965/1968;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dall'onorevole dott. Luciano Dal Falco;

Sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'on. dott. Gaspare Pignatelli è nominato presidente dell'Istituto per il credito sportivo, con sede in Roma, fino alla scadenza del quadriennio in corso 1965/1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
MAGRÌ

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(9412)

DECRETO PREFETTIZIO 18 settembre 1968.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Palermo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il precedente decreto n. 15369.11.1.10 Gab. in data 28 luglio 1965, con il quale venne provveduto alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1965-1968;

Ritenuto di dover procedere alla rinnovazione del predetto consesso per scaduto triennio di carica;

Dato atto che sono membri di diritto: il prefetto, che presiede il consesso, il medico provinciale, il veterinario provinciale, il presidente del tribunale di Palermo, l'ingegnere capo del genio civile, il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il capo dell'ispettorato del lavoro, l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente a Palermo, l'ufficiale sanitario di Palermo, i direttori delle sezioni medico-micrografica e chimica del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Ritenuto che deve procedersi, pertanto, alla nomina dei componenti non di diritto, giusta quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Considerato che non può procedersi alla nomina a componente del consesso di un sovrintendente sanitario di ospedale avente sede in questo capoluogo, in quanto negli organici degi ospedali di Palermo non è previsto tale posto;

Viste le designazioni degli enti ed organizzazioni interessati e sentito in proposito il parere del medico provinciale;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Le persone sottoindicate sono nominate, per un triennio, componenti del consiglio provinciale di sanità:

Amore dott. Gabriello, medico condotto;

Martellucci avv. Nello, presidente dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

De Grazia prof. dott. Giuseppe, direttore sanitario dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Lomeo prof. dott. Giuseppe, primario medico dello ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Campailla prof. dott. Salvatore, primario otorinolaringoiatra dell'ospedale civico e Benfratelli di Palermo;

Gerbasi prof. dott. Michele, medico chirurgo, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Palermo;

D'Alessandro prof. dott. Giuseppe, medico chirurgo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Palermo;

Turchetti prof. dott. Aldo, medico chirurgo, direttore della clinica medica dell'Università di Palermo;

Castellano prof. dott. Cesare, esperto in materie amministrative, docente presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Palermo;

La Rocca ing. Gaetano, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Amorelli ing. Onofrio, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;

Tiberio dott. Tito, rappresentante dell'ordine provinciale dei farmacisti;

Patania prof. dott. Angelo, rappresentante dell'ordine provinciale dei medici;

Cataldo sen. dott. Francesco, rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari;

Giucastro Erasmo, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia;

Abbinanti ostetrica Rosina, rappresentante del collegio provinciale delle ostetriche;

Ricciardi suor Maria, rappresentante del collegio provinciale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;

Patruno dott. Pasquale, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Carrano dott. Alessandro, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro;

Bernardini dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Pietro Traina, direttore di divisione del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Palermo, addì 18 settembre 1968

Il prefetto: RAVALLI

(9295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla sezione di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ad accettare un legato

Con decreto ministeriale n. 10.7365/10089.G.70 (128) in data 25 settembre 1968, la sezione provinciale di Roma dell'Ente nazionale per la protezione degli animali viene autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla defunta signora Emilia Bertozzi, vedova Foti, con testamento olografo in data 16 ottobre 1966 a rogito notaio dott. Amelio Cinque di Roma pubblicato con atto 31 gennaio 1967, n. 194437 di registro, numero 12974 di raccolta dello stesso notaio, consistente nella somma di L. 1.000.000 (un milione).

(9498)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.359.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9448)

Autorizzazione al comune di Lamon ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Lamon (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.431.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gen naio 1945, n. 51.

(9449)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.779.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9450)

Autorizzazione al comune di Provaglio Val Sabbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1968, il comune di Provaglio Val Sabbia (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.406.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9451)

Autorizzazione al comune di Pontinia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Pontinia (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.009.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9452)

Autorizzazione al comune di Priverno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Priverno (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.082.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9453)

Autorizzazione al comune di Prossedi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Prossedi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.833.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9454)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.058.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9455)

Autorizzazione al comune di Ventotene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1968, il comune di Ventotene (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.915.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9456)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 193

Corso dei cambi del 9 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,24	622,25	622,2650	622,32	622,15	622,08	622,35	622,32	622,24	622,30
$ Can	579,95	579,95	580,25	579,95	579,30	579,80	580 —	579,95	579,95	580 —
Fr Sv.	144,84	144,85	144,88	144,835	144,70	144,62	144,84	144,835	144,84	144,85
Kr D.	82,93	82,95	82,99	82,96	82,80	82,90	82,985	82,96	82,93	82,84
Kr N.	87,11	87,13	87,15	87,135	87,10	87,09	87,13	87,135	87,11	87,12
Kr Sv.	120,34	120,38	120,38	120,365	120,40	120,34	120,38	120,365	120,34	120,35
Fol	171 —	171,08	171,10	171,12	171 —	171,10	171,12	171,12	171 —	171,08
Fr. B.	12,36	12,365	12,3680	12,3725	12,355	12,39	12,372	12,3725	12,36	12,36
Franco francese	125,11	125,12	125,16	125,165	125,05	125,09	125,175	125,165	125,11	125,16
Lst.	1486,65	1487,10	1487,60	1487,30	1486,75	1486,50	1487,35	1487,30	1486,65	1487,10
Dm. occ.	156,31	156,28	156,32	156,305	156,25	156,30	156,325	156,305	156,31	156,30
Scell. Austr.	24,07	24,08	24,08	24,0825	24 —	24,08	24,086	24,0825	24,07	24,08
Escudo Port.	21,69	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,69	21,69
Peseta Sp.	8,92	8,93	8,93	8,935	8,85	8,92	8,9325	8,935	8,92	8,92

Media dei titoli del 9 ottobre 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	111,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,335
1 Dollaro canadese	579,975
1 Franco svizzero	144,837
1 Corona danese	82,972
1 Corona norvegese	87,132
1 Corona svedese	120,372
1 Fiorino olandese	171,12
1 Franco belga	12,372
1 Franco francese	125,17
1 Lira sterlina	1487,325
1 Marco germanico	156,315
1 Scellino austriaco	24,084
1 Escudo Port.	21,70
1 Peseta Sp.	8,934

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna;

Uditi i pareri della camera di commercio e delle autorità di borsa di Bologna, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1

E' indetto un concorso a 3 (tre) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice - presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Bologna - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso dal funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Bologna nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila), per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio, conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme suindicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 43, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate ed abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che, dopo aver riconosciuto la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approvera con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1968
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 12

(8987)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva, dei quali venti posti riservati al personale della carriera ausiliaria del Ministero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 586, recante norme di esecuzione del testo unico sopraindicato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 343, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero per il commercio con l'estero;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

Nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero è indetto un concorso per il conferimento di cinquanta posti di applicato aggiunto in prova, dei quali venti riservati al personale del Ministero stesso della carriera ausiliaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 343.

Art. 2.

Il concorso di cui al precedente articolo è disciplinato, per la parte relativa ai venti posti da conferirsi per titoli e per esame speciale al personale del Ministero, dalle norme contenute nell'apposito decreto ministeriale in pari data, che sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, e per la parte riguardante gli altri posti da conferirsi per esami dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I posti eventualmente non attribuiti ai candidati interni, per i quali sarà formulata precedente separata graduatoria, saranno portati in aumento ai trenta posti per i candidati esterni, i cui vincitori saranno collocati in ruolo successivamente ai vincitori interni.

Art. 3.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

I) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

II) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno salvo quanto stabilito nel successivo art. 4;

III) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

IV) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento nel servizio;

V) sia fornito di diploma d'istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

VI) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

VII) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

VIII) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 4.

Il limite di ventotto anni di età, previsto nel precedente art. 3, è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 33 anni:

c) per coloro che appartengono alle varie categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104), per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 29 ottobre 1960, n. 1306) e per i profughi dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

e) per gli alto-atesini e per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1948, n. 364;

3) a 39 anni:

f) per coloro che appartengono alle categorie di cui alla lettera *c*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

g) per i capi famiglia numerosa, ai sensi della legge 24 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, l'applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti commi si cumulano tra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

h) per coloro nei confronti dei quali sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488 e nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

5) a 45 anni, ritenendosi altresì assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

i) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalido di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, e per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298), per i mutilati e invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni ed assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851).

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, e dalle voci 4), 6), 8), 9), 10) e 11) della tabella allegato *B*) al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539), per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288), nonchè per i profughi che siano anche disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130).

7) si prescinde da tali limiti massimi di età nei confronti:

m) degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili statali dei ruoli organici ordinari;

n) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 550, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dai servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati nel contempo reimpiegati come civili;

o) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (Allegato n. 1) dovrà pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, viale America, Roma, entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; non si terrà conto delle domande pervenute oltre detto termine, anche se spedite per posta o con altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, l'anno in cui è stato conseguito, l'istituto che lo ha rilasciato e la città in cui ha sede l'istituto stesso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero del commercio con l'estero.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario del Ministero del commercio con l'estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può essere disposta, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da quattro altri membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione potrà essere aggregato un insegnante di dattilografia e stenografia di istituti governativi.

Le mansioni di segretario verranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

Le prove di esame del concorso avranno luogo in Roma.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui si svolgeranno le prove stesse.

Art. 8.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduti:

carta d'identità;
tessera postale;
passaporto;
patente automobilistica;
porto d'armi;
libretto o tessera ferroviaria personale (per i dipendenti da amministrazioni statali e per i loro familiari);
fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Le prove d'esame verteranno sulle seguenti materie:

1) Prove obbligatorie:

1) scritte (due):

a) componimento d'italiano su tema di carattere generale;

b) problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto;

2) orale:

a) nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale;

b) nozioni di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

c) elementi di geografia dell'Europa e in particolare dell'Italia;

d) ordinamento degli archivi nelle Amministrazioni statali;

3) prova pratica di dattilografia:

il candidato dovrà scrivere a macchina un brano di lingua italiana sotto dettatura alla velocità di circa 180 battute al minuto; inoltre dovrà copiare un secondo brano con velocità libera. La durata di quest'ultima prova è di dieci minuti. I candidati che terminano la copiatura della parte di brano stabilita in un tempo minore possono, al fine di dare prova di velocità, proseguire nella copiatura fino allo scadere del tempo assegnato.

2) Prova facoltativa di stenografia:

il candidato dovrà scrivere sotto dettatura in lingua italiana alla velocità di 80 parole per minuto primo e trascrivere correntemente il brano così raccolto in scrittura normale.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per la prova facoltativa la commissione esaminatrice potrà attribuire fino a 1 punto.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto nella prova pratica di dattilografia e del punteggio per la prova facoltativa di stenografia.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito in base ai risultati conseguiti nelle varie prove di esame. In caso di parità, sarà tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Le riserve dei posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Espletate le prove di concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Sulla base di detta graduatoria, tenendo conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, sarà formata la graduatoria generale.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento approva la graduatoria così formulata e nomina i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero e di detta pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si faranno successivamente vacanti.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti in regola con le leggi sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, rilasciato dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di istruzione secondaria di 1° grado.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il competente tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio e che si è sottoposto all'esame sierologico di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati ed invalidi indicati nel precedente art. 4, n. 6-1), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Ai fini delle proprie decisioni, l'amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da essa indicato;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente art. 13 e lo stato di famiglia se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 11, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al secondo comma del precedente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che, alla data del presente decreto, siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o altri Ministeri.

Art. 14.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati applicati aggiunti in prova (ex coeff. 157) ed assunti in servizio di prova per il periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei e giudicati favorevolmente dal consiglio di amministrazione, verranno nominati in ruolo, con la qualifica di applicati aggiunti (ex coeff. 157).

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova saranno corrisposti agli assunti in servizio il trattamento economico della qualifica di applicato aggiunto e le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni oltre al rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede di servizio.

Art. 15.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente bando, valgono le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1968
Registro n. 2 *Commercio Estero, foglio n.* 398.

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale del personale e degli affari generali - Viale America (E.U.R.)
ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva di codesto Ministero.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . avente sede a . . . . . (indicare eventualmente anche la via) . . . . in data . . . .;

e) di avere (o non avere) prestato servizio presso altra pubblica amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego, nè di essere incorso nella decadenza per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto, infine, dichiara di voler sostenere la prova facoltativa di stenografia.

. . . . addì . . . . .

Firma . . . .
residente a .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni) . . . .

Visto: per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'amministrazione e la qualifica.

(8791)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga per un anno, con aumento dell'importo di borsa, della borsa di pratica commerciale a favore di alcuni vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 e autorizzazione al titolare di una borsa per l'Australia a proseguire tale pratica nello Stato della Nuova Galles del Sud, anzichè in quello del Queensland.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1967, con il quale è stata disposta l'assegnazione della borsa di pratica commerciale a favore dei candidati idonei del concorso indetto con proprio decreto 18 agosto 1965;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 26 giugno 1967, con il quale la dottoressa Bruna Vitagliano, già assegnataria di una borsa di pratica commerciale per l'Australia (Stato del Queensland), è stata autorizzata a compiere la pratica stessa in Paraguay;

Visto il proprio decreto 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 245 del 30 settembre 1967, con il quale il dott. Mario Bombonati, già assegnatario di una borsa di pratica commerciale per Hong Kong, è stato autorizzato a compiere la pratica stessa in Australia (Stato del Queensland);

Visto il proprio decreto 13 settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 18 dicembre 1967, con il quale il dott. Maurizio Raymo, già assegnatario di una borsa di pratica commerciale per il Perù, è stato autorizzato a proseguire la pratica stessa negli Stati Uniti d'America (Stato di New York);

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà di cui all'art. 13 — primo comma — del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291;

Considerata l'opportunità di autorizzare il dott. Mario Bombonati, titolare di una borsa di pratica commerciale per la Australia (Stato del Queensland), a svolgere la pratica stessa, per l'anno di proroga, nello Stato del Nuovo Galles del Sud anzichè in quello del Queensland, come richiesto dall'interessato in data 20 febbraio 1968;

Ritenuta l'opportunità di elevare per l'anno di proroga l'ammontare di ciascuna borsa, fissato dall'art. 18 — primo comma — del citato decreto ministeriale 18 agosto 1965 in Lit. 3.600.000 nette, a Lit. 4.200.000 nette, pagabili in rate mensili posticipate;

Decreta:

Art. 1.

E' concessa la proroga per un anno del godimento della borsa di pratica commerciale all'estero a favore dei seguenti borsisti — vincitori del concorso per titoli e per esami di cui al decreto ministeriale 18 agosto 1965, citato nelle premesse — nella sede indicata a fianco di ciascuno di essi:

Alaimo dott. Renato, Madagascar;

Azzolina dott. Luigi Salvatore, Canadà (Province dell'Alberta e del Saskatchewan);

Bombonati dott. Mario, Australia (Stato del Nuovo Galles del Sud);

Cavazzoni rag. Francesco, Filippine;

Menotti dott. Giorgio, Senegal;

Raymo dott. Maurizio, Stati Uniti d'America (Stato di New York);

Vitagliano dott.ssa Bruna, Paraguay.

Art. 2.

La proroga delle borse di cui all'articolo precedente decorre dalla data di seguito indicata:

Alaimo dott. Renato, 20 luglio 1968;

Azzolina dott. Luigi Salvatore, 19 luglio 1968;

Bombonati dott. Mario, 3 ottobre 1968;

Cavazzoni rag. Francesco, 29 ottobre 1968;

Menotti dott. Giorgio, 24 luglio 1968;

Raymo dott. Maurizio, 20 novembre 1968;

Vitagliano dott.ssa Bruna, 27 luglio 1968.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è elevato, per l'anno di proroga, da Lit. 3.600.000 nette a Lit. 4.200.000 nette, pagabili in rate mensili posticipate.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1968

Il Ministro: Russo

(9332)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1968, avranno luogo a Roma, via Torino, 45, con inizio alle ore 9, nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 1968.

(9580)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/919, in data 1° aprile 1968, con cui venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti gli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 9 e l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di quattro posti di medico condotto, vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Satta dott. Giuseppe, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto vicario di Brescia;

Fontanini prof. Franco, primario dell'ospedale civile di Gavardo (con più di cento letti) e docente in patologia speciale medica;

Ferrandu prof. Salvatore, primario della 1ª divisione di chirurgia generale degli spedali civili di Brescia;

Tenchini dott. Ugo, medico condotto di Nave.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo del proprio ufficio ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo pretorio dei comuni interessati.

Brescia, addì 24 settembre 1968

Il medico provinciale: Raffo

(9354)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/919, in data 1° aprile 1968, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 30 novembre 1967;

Ritenuta l'opportunità e la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni e le proposte del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici e del collegio delle ostetriche di Brescia, nonchè le segnalazioni delle giunte comunali interessate;

Visto l'art. 3, nonchè l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 (che ha sostituito l'art. 50 del regio decreto 11 settembre 1935, n. 281);

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Brescia al 3 novembre 1967, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano-Spica dott. Giuseppe, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia;

Santolicandro dott. Mario, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Brescia;

Gastaldi prof. Attilio, libero docente in ostetricia, direttore della scuola ostetricia degli spedali civili di Brescia;

Chiodera dott. Peppino, specialista in ostetricia, designato dall'ordine dei medici di Brescia;

Cominelli Cristina, ostetrica condotta di Brescia.

Segretario:

De Gioia dott. Beniamino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Brescia.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Brescia, presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso, per otto giorni consecutivi, sarà anche affisso all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura di Brescia, nonchè all'albo dei comuni interessati.

Brescia, addì 21 settembre 1968

Il medico provinciale: RAFFO

(9320)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Viareggio

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3932 in data 1° marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Viareggio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni pervenute;

Visto il decreto n. 88 in data 13 agosto 1968 del medico provinciale di Lucca;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza ed ispezione veterinaria presso il comune di Viareggio è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Massa dott. Duilio, veterinario provinciale superiore;

Iori dott. Francesco, veterinario comunale di Lucca;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mannino dott. Vincenzo, vice prefetto di Lucca.

Segretario:

Cascini dott. Vincenzo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Il presente decreto sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Lucca, della prefettura di Lucca, nonchè all'albo pretorio del comune di Viareggio.

Lucca, addì 16 settembre 1968

Il veterinario provinciale: TADDEI

(9321)

ANTONIO SESSA, *direttore*　　ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.